

STATUTO UNIONE MONTANA  
MONTI AZZURRI  
(DEFINITIVO)  
con le modifiche concordate in data 16.9.2014 riportate in grassetto)

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 (Istituzione e finalità)**

- 1) E' istituita, tra i Comuni di \_\_\_\_\_, già facenti parte della Comunità montana dei Monti Azzurri, l'Unione montana dei Monti Azzurri, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2013 n. 35, avente personalità giuridica pubblica, per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali e di quelle conferite dalla Regione nonché per la tutela e valorizzazione dei territori montani e la programmazione dello sviluppo sociale ed economico della comunità locali. L'Unione montana ispira la propria azione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e solidarietà, per rappresentare e difendere l'identità unitaria del territorio nelle sue molteplici espressioni.
- 2)La sede è stabilita nel Comune di San Ginesio Via Piave 12. Possono essere istituite sedi operative territoriali.
- 3) All'Unione possono aderire altri Comuni confinanti, secondo le procedure previste dalla legge.

**Art. 2 (Autonomia statutaria, stemma, gonfalone e bollo)**

- 1) L'Unione ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali nonché del presente statuto.
- 2) L'Unione si dota di stemma e gonfalone, approvati dal Consiglio.
- 3) Il Presidente si dota di fascia tracolla riprodotte lo stemma della Regione Marche e dell'Unione montana.
- 4) Il bollo è il timbro che reca lo stemma dell'Unione e ne identifica gli atti e i documenti.
- 5) Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma, del gonfalone e del bollo per fini non istituzionali, fatta salva la possibilità dell'utilizzo del logo dello stemma per iniziative autorizzate.
- 6) Le modifiche dello Statuto sono adottate dal Consiglio con le procedure previste dalla normativa statale in materia di Unioni di Comuni.
- 7) L'Unione si dota di regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza in conformità alle leggi e al presente statuto.

**Art. 3 (Durata e scioglimento)**

- 1)L'Unione è costituita a tempo indeterminato e si scioglie per il recesso consensuale di tutti i comuni aderenti o di un numero di Comuni che comporti il venir meno delle condizioni previste dalla legge regionale per la costituzione dell'Unione montana. In caso di scioglimento i Comuni definiscono tra di loro i conseguenti effetti sul patrimonio, sul personale e sui rapporti giuridici pendenti, garantendo in ogni caso la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro. In caso di mancato accordo provvede un Commissario straordinario nominato dalla Regione.
- 2)I singoli Comuni facenti parte dell'Unione possono recedere, non prima di **tre** anni dalla adesione, con deliberazione dell'organo competente adottata entro il mese di giugno. Il recesso ha effetto dall'anno successivo, con conseguente decadenza dei rappresentanti del comune all'interno

degli organi dell'Unione. **La deliberazione di recesso è trasmessa entro dieci giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei comuni aderenti ed alla Regione Marche,** Prima che abbia effetto il recesso, tra il Comune recedente e l'Unione vengono definiti i conseguenti effetti sul patrimonio, sul personale e sui rapporti giuridici pendenti, garantendo in ogni caso la continuità delle svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro. In caso di mancato accordo provvede un Commissario straordinario nominato dalla Regione.

#### **Art. 4 (Funzioni)**

1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, l'Unione cura:  
a) l'esercizio delle funzioni amministrative e servizi conferiti dai Comuni e dalla Regione;  
b) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna previsti dall'Unione Europea e dalle leggi statali o regionali;  
c) la realizzazione delle opere e dei servizi idonei a garantire migliori condizioni di vita della popolazione;  
d) il sostegno delle iniziative economiche e cooperativistiche, per la valorizzazione di ogni risorsa attuale o potenziale; **L'eventuale attività svolta dall'Unione per il sostegno delle iniziative economiche e cooperativistiche sarà posta esclusivamente a carico dei Comuni che aderiscono di volta in volta alle iniziative medesime con contestuale impegno di spesa delle stesse.**

2)I Comuni aderenti , entro dodici mesi dalla costituzione, conferiscono all' Unione , per l'esercizio in forma associata, le seguenti funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

A) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (lett.g));

B) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (lett.C));

C) Statistica (lett.l-bis);

3) Ulteriori funzioni e servizi possono essere conferiti dai Comuni all'Unione montana, secondo modalità di volta in volta concordate;

4) Le funzioni ed i servizi dell'Unione montana possono essere esercitati in forma associata con comuni singoli, altre Unioni o forme associative previste dalla normativa. **L'affidamento dei servizi non può comportare maggiori oneri se non specificatamente autorizzati dai Comuni, rispetto ai costi sostenuti dai Comuni stessi nell'esercizio precedente.**

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### **Art. 5 (Organi )**

1) Sono organi di governo il Consiglio , il Presidente, la Giunta.

#### **Art. 6 - (Consiglio)**

1) Il Consiglio è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione montana e dal Presidente. Nei casi di incompatibilità o dimissioni per motivi personali, interviene in seno al Consiglio il Vicesindaco del Comune. Nel caso di scioglimento degli organi del Comune, interviene il Commissario prefettizio.

2) Sono incompatibili con la carica di Consigliere, Assessore e Presidente dell'Unione montana i dipendenti dell'Unione e dei Comuni facenti parte della stessa La verifica dei requisiti avviene nella prima seduta del Consiglio.

- 3) Il Consiglio dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per i Consigli comunali ed è rinnovato alla scadenza del periodo suddetto.
- 4) I Sindaci dei Comuni con tornate elettorali amministrative non coincidenti con l'ordinaria, subentrano ai precedenti con l'assunzione della carica nel relativo Comune.

#### **Art. 7 - (Status dei Consiglieri)**

- 1) Spettano ai Consiglieri i medesimi diritti dei consiglieri comunali .
- 2) Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su qualsiasi questione di competenza del Consiglio, nelle forme e modalità previste dalla legge o dal presente statuto.
- 3) Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze mozioni.

#### **Art. 8 – (Competenze del Consiglio)**

- 1) Il Consiglio è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo politico-amministrativo e può dotarsi di proprio regolamento.
- 2) Il Consiglio delibera in ordine ai seguenti argomenti :
  - a) le modifiche allo statuto ed i regolamenti, tranne quelli riservati alla competenza della Giunta; lo statuto di aziende speciali, istituzioni, enti dipendenti e relative modifiche; in ordine al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Consiglio adotta i criteri generali.
  - b) i piani ed i programmi;
  - c) il bilancio di previsione e relativi allegati e variazioni, i piani economico finanziari, il piano delle alienazioni e il conto consuntivo;
  - d) la costituzione e modificazione di forme societarie nonché gli indirizzi ad aziende, società partecipate e enti dipendenti, sovvenzionati, partecipati o sottoposti a vigilanza;
  - e) l'assunzione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali nonché di funzioni delegate e/o convenzionate con altri enti;
  - f) l'assunzione di pubblici servizi e l'individuazione e la costituzione della relativa forma di gestione; la concessione o l'affidamento di pubblici servizi che non siano stati previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio o che, comunque, non rientrino nelle competenze di altri soggetti;
  - g) le convenzioni con comuni , altre Unioni montane e, altri soggetti per l'esercizio coordinato di funzioni, attività e servizi ed i relativi accordi di programma;
  - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei servizi dell'Ente a carattere pluriennale o continuativo;
  - i) la contrazione di mutui , prestiti obbligazionari, acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, non previsti espressamente nel bilancio di previsione o altri atti fondamentali;
  - l) i pareri su atti di programmazione di altri enti previsti dalla legge o richiesti dagli stessi;
  - m) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'Unione montana, presso enti e organismi pubblici e privati nonché la nomina e la revoca dei predetti rappresentanti quando sia direttamente riservata dalla legge alla competenza del Consiglio;
  - n) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  - o) la nomina del revisore dei conti;
  - p) altri atti previsti da leggi, statuto e regolamenti.
- 3) Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza dalla Giunta, fatto salvo per le variazioni di bilancio .

#### **Art. 9 - (Convocazione)**

- 1) Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione che stabilisce altresì l'ordine del giorno.
- 2) Il Presidente provvede a convocare il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti il Consiglio o un Consiglio di un Comune membro, per questioni di competenza del Consiglio, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. Non si fa luogo alla convocazione laddove i richiedenti non allegino all'istanza di convocazione il testo della proposta di deliberazione da adottare.
- 3) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
- 4) La prima seduta del Consiglio dopo il rinnovo è convocata dal Sindaco del Comune ove ha sede la Unione montana. Il Consiglio è convocato entro giorni quindici dalla presentazione della mozione programmatica per la elezione del Presidente e degli Assessori.
- 5) La convocazione dei Consiglieri avviene per via telematica all'indirizzo di posta elettronica **certificata** del Comune di appartenenza e deve avvenire almeno cinque giorni antecedenti la seduta. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni.
- 6) La seconda convocazione ha luogo non prima di mezz'ora dalla prima e si svolge solo se prevista nell'avviso di convocazione.
- 7) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione di prima e seconda convocazione. L'eventuale seduta di seconda convocazione non è oggetto di ulteriore notifica agli assenti nella seduta consiliare.
- 8) L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio viene pubblicato sul sito internet dell'Unione.
- 9) Tutte le proposte ricomprese nell'ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per l'esame e per l'approfondimento, sono depositate almeno **quattro** giorni prima di ciascuna seduta, presso la segreteria dell'Unione montana **ed inviate ai Comuni aderenti tramite posta elettronica certificata**, salvi i casi di urgenza in cui il deposito deve comunque avvenire obbligatoriamente almeno un giorno prima della seduta.

#### **Art. 10 - (Presidenza)**

- 1) Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione montana. In caso di assenza o impedimento subentra il Consigliere più anziano di età. Lo stesso Consigliere presiede altresì la prima seduta del Consiglio dopo il rinnovo e tutte le sedute fino alla elezione del Presidente dell'Unione. Il Presidente dell'Unione in carica al momento del rinnovo, qualora non rivesta la carica di Sindaco di un Comune membro, non partecipa alla seduta del Consiglio dopo il rinnovo per la elezione del nuovo Presidente.
- 2) Chi presiede il Consiglio proclama la volontà consiliare ed esercita i poteri di polizia nell'adunanza.
- 3) Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, i membri della Giunta scelti fra i Consiglieri comunali.

#### **Art. 11 - (Validità delle sedute e delle deliberazioni)**

- 1) Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti in carica.

3) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Le votazioni di norma sono palesi, salve diverse disposizioni di legge o di Statuto.

4) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione;

5) Le votazioni che abbiano dato luogo a parità di voti, possono essere ripetute seduta stante per una sola volta, qualora non ostino norme di legge. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio non possono essere poste nuovamente ai voti nella stessa seduta.

6) In caso di votazioni su persone, qualora due o più candidati conseguano la parità di voti è eletto il più giovane di età.

#### **Art.12 - (Verbali delle sedute)**

1) Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e sottoscrive insieme al Presidente o a chi presiede l'adunanza il relativo verbale. Il Segretario, qualora lo ritenga opportuno, designa, tra i dipendenti dell'Unione montana, un verbalizzante per le sedute consiliari.

2) Il verbale indica almeno i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.

3) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo e ha diritto che nel verbale venga riportata qualunque dichiarazione che lo stesso depositi, in forma scritta seduta stante al Segretario, dopo averne dato lettura al consesso.

4) I verbali sono approvati dal Consiglio nelle successive sedute.

#### **Art. 13 - (Presidente dell'Unione)**

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione montana.

2) L'elezione del Presidente è effettuata sulla base della votazione, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, di una mozione programmatica, contenente il nome del candidato Presidente e degli Assessori, di cui uno con funzione di Vice Presidente, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri e depositata presso la Segreteria dell'Ente prima della convocazione del Consiglio.

3) Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto.. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

**4) Nel caso in cui il Presidente non sia stato eletto entro centoottanta giorni dalla data di svolgimento della tornata elettorale amministrativa ordinaria , si fa luogo allo scioglimento dell'Unione.**

#### **Art. 14 - (Revoca e cessazione)**

1) Il Consiglio può revocare il Presidente e gli assessori in seguito a mozione motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica. In tal caso il Consiglio va convocato entro trenta giorni. La proposta di revoca non può essere tuttavia sottoposta al Consiglio ove non contenga una nuova mozione programmatica con l'indicazione del nuovo Presidente e degli Assessori.

2) Il Presidente cessa inoltre dalla carica per dimissioni, per la perdita della qualità di Sindaco o Consigliere comunale, per decadenza, e per le altre cause previste dalla legge per i Sindaci. In tali

casi, fino alla data di elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3) La decadenza è dichiarata dal Consiglio con voto palese, previo esame delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato entro dieci giorni.

4) Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate per iscritto al Segretario dell'Unione montana e diventano efficaci dopo dieci giorni dalla loro presentazione.

5) Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni..

6) Nei casi di cessazione del Presidente , il Consiglio è convocato dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, per la elezione del nuovo Presidente e degli assessori, entro giorni quindici dalla avvenuta presentazione di una nuova mozione programmatica.

#### **Art. 15 - (Funzioni del Presidente)**

1) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Unione;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo gli argomenti da trattare;
- c) rappresenta l'Unione nelle assemblee delle società e degli altri soggetti cui la stessa partecipa;
- d) sovrintende all'attività amministrativa dell'Unione, impartendo direttive e i indirizzi in ordine alla gestione delle funzioni e dei servizi; assicura che le aziende speciali, le istituzioni, le società e gli organismi partecipati perseguano gli obiettivi indicati dall'Ente;
- e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione , il Vice-segretario, i i responsabili dei settori e servizi; conferisce le posizioni organizzative;
- f) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge;
- g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione presso enti e organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi i stabiliti dal Consiglio, salvo che la nomina e la revoca siano di competenza del Consiglio;
- h) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi che esercitino controlli sull'attività dall'ente;
- i) rappresenta l'Ente in giudizio, promuovendo i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie previa deliberazione di Giunta;
- ii) esercita altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

2) Il Presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a funzioni definite ed omogenee, a singoli componenti della Giunta e può incaricare i Consiglieri della trattazione di specifiche questioni.

3) Il provvedimenti di competenza del Presidente sono adottati in forma di decreto, salva diversa previsione della legge.

#### **Art. 16- (Vicepresidente)**

1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo e di cessazione dalla carica, nonché negli altri casi previsti dallo statuto o dalla legge.

2) In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, subentra l'Assessore più anziano di età.

#### **Art. 17 - (Giunta)**

1) La Giunta dell'Unione è formata dal Presidente e **da un minimo di due Assessori ad un massimo di quattro, nel rispetto delle norme vigenti** uno dei quali con funzioni di

Vicepresidente. All'interno della Giunta va assicurata la presenza di entrambi i generi, **secondo le norme vigenti**.

2) Gli Assessori sono eletti contestualmente alla elezione del Presidente.

3) La Giunta dura in carica per l'intero mandato amministrativo, salva revoca ai sensi dell'art. 10. La cessazione dalla carica del Presidente comporta la cessazione dell'intera Giunta.

4) Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo di uno o più Assessori, il Consiglio procede alla relativa sostituzione entro giorni trenta, con votazione palese, su proposta del Presidente.

5) La decadenza è dichiarata con voto palese, previo esame delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato entro dieci giorni.

6) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Presidente e **sono immediatamente efficaci**.

### **Art. 18 - (Competenze)**

1) Gli Assessori collaborano con il Presidente per l'attuazione degli indirizzi programmatici e la efficace gestione dei servizi.

2) La Giunta esercita ogni attività di governo dell'Unione non espressamente attribuita alla competenza del Consiglio o del Presidente. In particolare provvede:

a) ad approvare, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e relative variazioni e gli atti connessi e conseguenti, sulla scorta dei criteri generali approvati dal Consiglio;

b) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini stabiliti dalla legge ovvero, di prelevamento dal fondo di riserva, con successiva comunicazione al Consiglio;

c) a deliberare in merito al contenzioso giudiziario, alle liti e alle transazioni.

d) ad adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto ad altri soggetti dell'amministrazione.

### **Art. 19 - (Funzionamento della Giunta)**

1) La Giunta è presieduta e convocata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta, per le vie brevi, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.

2) Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5) Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente i presenti, gli assenti, gli astenuti, i favorevoli ed i contrari in sede di votazione.

### **Art. 20 - (Norme comuni agli organi)**

1) Il Consiglio e la Giunta, su decisione del Presidente, possono riunirsi nelle sedi dei Comuni associati o in sedi diverse.

2)Il Consiglio il Presidente e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successivi.

3)Ai Consiglieri, Assessori e Presidente compete il rimborso delle spese , ai sensi delle norme vigenti, per la partecipazione alle sedute, per l'intervento presso la sede comunitaria o missioni per l'espletamento del mandato .

4)L'Unione assicura l'assistenza in sede processuale ai propri amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi.

5)I Consiglieri, il Presidente e gli Assessori debbono assentarsi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti e affini fino al quarto grado. Essi si astengono altresì dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Unione o degli enti soggetti alla tutela o vigilanza di questa.

#### **Art. 21 - (Deliberazioni)**

1) Ogni deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta deve essere preceduta dalla relativa proposta.

2)Il diritto di proposta scritta compete:

a)per gli atti di competenza del Consiglio al Presidente, alla Giunta e ad ogni Consigliere.

b)per gli atti di competenza della Giunta al Presidente agli Assessori , al Segretario ed ai responsabili dei servizi, limitatamente alle attribuzioni ed alle attività rientranti nella loro responsabilità gestionale.

3) Le proposte di deliberazione debbono essere corredate dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile , nel rispetto della vigente normativa in materia.

4) Non sono comunque soggetti ad alcun parere gli atti di natura esclusivamente politica, che non comportino assunzione di impegni ed oneri diretti o indiretti.

5) In caso di pareri contrari gli organi competenti possono discostarsene, dandone apposita motivazione

6) Nel caso in cui la proposta venga modificata in termini sostanziali da parte del Consiglio o della Giunta, il parere può essere espresso, anche seduta stante, dal Segretario.

7)Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e sono pubblicate in conformità alla normativa vigente. Nei casi d'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

### **TITOLO III**

#### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

##### **Art. 22 - (Principi e criteri direttivi)**

1) L'Unione disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio di netta distinzione tra i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo ed i poteri di gestione che competono ai responsabili dei settori e dei servizi.



2) L'ordinamento dagli uffici e dei servizi ha come obiettivo la efficienza delle prestazioni, la economicità della gestione, la flessibilità della struttura, la valorizzazione delle professionalità.

3) La struttura organizzativa si articola in settori e servizi, in modo da conseguire il coordinato esercizio delle funzioni.

4) L'Unione, laddove non possa provvedere con propri dipendenti, promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni partecipanti potendosi avvalere, per specifici compiti, del loro personale, mediante apposite convenzioni o nelle altre forme e modi consentiti dall'ordinamento. **Prima di espletare qualsiasi altro procedimento per l'acquisizione di personale, è fatto comunque obbligo all'Unione di ricercare competenze professionali all'interno dei Comuni aderenti.**

5) La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto previsto nel regolamento, **solo dopo aver verificato l'impossibilità di affidare i suddetti comiti al personale in servizio i Comuni aderenti.**

6) Il personale dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, in relazione ad interessi personali, di parenti e di affini entro il **quarto** grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali. Si astiene altresì dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Unione o degli enti soggetti alla tutela o vigilanza di questa.

### **Art. 23 - (Segretario )**

1) L'Unione ha un Segretario nominato dal Presidente con le modalità stabilite dalla legge regionale e statale. La nomina non può eccedere il mandato del Presidente.

2) Il Segretario, nel rispetto delle direttive del Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento...

3) Il Segretario:

- a) partecipa alla definizione degli strumenti di programmazione dell'ente;
- b) attua le misure di organizzazione generale, secondo le direttive del Presidente, ai fini del rispetto dei termini del procedimento e della legittimità dell'azione amministrativa, definendo in particolare l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di lavoro;
- c) decide sui conflitti di competenza tra i responsabili dei settori ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei medesimi;
- d) esercita la funzione certificativa, con possibilità di delega, assume le necessarie iniziative al fine di garantire l'accesso ad atti, documenti ed informazioni sulla attività dell'Ente;
- e) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, della Giunta e dei provvedimenti presidenziali;
- g) può rogare i contratti ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- h) effettua consulenza giuridico-amministrativa agli organi e partecipa a commissioni di studio interne ed esterne;
- i) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, espletando funzioni di assistenza e verbalizzazione;
- ii) autorizza lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale, nei casi in cui la legge prevede l'autorizzazione;

4) Il Presidente può conferire al Segretario la direzione di settori e servizi, conferendo allo stesso i relativi poteri gestionali.

5) Il Segretario può essere revocato dal Presidente in via anticipata per grave violazione dei doveri di ufficio.

#### **Art. 24 - (Vicesegretario)**

1) Il regolamento può prevedere la nomina di un Vice-Segretario, a cura del Presidente.

2) Il Vice-Segretario, oltre a poter assumere la responsabilità di settori e servizi, coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni al medesimo spettanti e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento a carattere temporaneo.

3) In caso di assenza prolungata del Segretario e del Vice l'Unione può avvalersi di altro Segretario scelto a norma di legge.

#### **Art. 25 - (Responsabili di settore e servizio)**

1) L'incarico di responsabile di settore e di servizio è conferito dal Presidente a dipendenti in possesso dei requisiti necessari o al Segretario, secondo i criteri individuati nel regolamento. Ai medesimi il Presidente può conferire indennità di posizione organizzativa, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

2) L'incarico non può eccedere il mandato del Presidente.

3) Ai responsabili di settore spetta la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del settore stesso, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e la organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e delle risorse di bilancio.

4) Essi adottano atti aventi natura provvedimentale nonché relazioni, valutazioni, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni e quant'altro, Nell'ambito degli atti di gestione assumono di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

5) I responsabili dei servizi esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione ed assumono la responsabilità dei procedimenti inerenti il servizio nelle diverse fasi fino alla proposta di provvedimento, compiono gli atti esecutivi dei provvedimenti adottati e dei contratti stipulati.

6) I responsabili dei settori e dei servizi sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e della efficienza dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione dei servizi posti sotto la loro direzione.

7) Il Segretario e i responsabili di settore e di servizio, su delega del Presidente, possono rappresentare l'Amministrazione, presso enti ed organismi, statali, regionali e locali, in relazione alle proprie competenze e specializzazioni acquisite.

8) Nell'esercizio delle proprie funzioni il Segretario e i responsabili di settore adottano provvedimenti denominati determinazioni, che sono datati e progressivamente numerati, aventi carattere definitivo.

9) L'attività del Segretario e dei responsabili dei settori e dei servizi è valutata dall'organo di controllo interno ai sensi della vigente normativa.

### **TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI**

### **Art. 26 – (Gestione dei servizi pubblici)**

- 1) L'Unione provvede alla gestione dei servizi pubblici ed delle attività rivolte a realizzare fini sociali , sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2) La gestione avviene nelle forme e con gli istituti stabiliti dalla legge ed è caratterizzata da efficienza, **economicità**, trasparenza puntualità ed attenzione alle esigenze dell'utente.

### **Art. 27 - (Esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni)**

- 1) I Comuni deliberano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dell'Unione sulla base di uno schema tipo definito di comune accordo, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e l'Unione.
- 2) Per la gestione di servizi che superino l'ambito territoriale dell'Unione , la stessa può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di forme associative costituite a sensi di legge, anche subentrando nelle quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente o suo delegato, fa parte dell'assemblea della forma associativa in rappresentanza dei Comuni deleganti.

## **TITOLO V PARTECIPAZIONE**

### **Art. 28 - (Partecipazione dei cittadini ed adesione ad associazioni)**

- 1) L'Unione informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi..
- 2) I cittadini singoli o associati hanno la facoltà di rivolgere al Presidente istanze per richiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità. Ogni istanza deve ricevere una risposta scritta.
- 3) Il diritto di accesso agli atti e documenti è regolato dalla legge e dall'apposito regolamento.
- 4) L'Unione garantisce altresì la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, nel rispetto della legge e del regolamento.
- 5) L'Unione favorisce l'attività delle diverse forme associative presenti sul territorio in quanto strumento di impegno e partecipazione dei cittadini.
- 6) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi , ausili finanziari , vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse sul territorio, è disciplinata dal regolamento.
- 7) L'Unione può aderire all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCCEM) o alla sua delegazione regionale ovvero ad altri enti, organismi, ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

## **TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 29 - (Ordinamento finanziario, contabile, patrimoniale)**

- 1) Il regolamento di contabilità dell'Ente è approvato dal Consiglio.
- 2) Con il regolamento di contabilità l'Unione montana applica i principi contabili stabiliti dalle disposizioni di legge, con modalità organizzative funzionali alle proprie caratteristiche.

- 3) Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:
- a) entrate proprie;
  - b) trasferimenti statali , regionali e di altri soggetti pubblici;
  - c) quota associativa dei Comuni membri;
  - d) trasferimenti dei Comuni membri per la gestione di servizi ed interventi associati;
  - e) fondo per la montagna;
  - f) altre contribuzioni.
- 4) I Comuni membri partecipano al finanziamento dell'Unione secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
- 5) L'Unione può contrarre mutui passivi per il finanziamento di investimenti o di altre spese previste dalla legge.
- 6) L'Unione dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o concessi nelle altre forme previste dalla legge. L'alienazione di immobili e di beni patrimoniali avviene sulla scorta del piano approvato dal Consiglio.
- 7) L'Unione ha un servizio di tesoreria, affidato a soggetto autorizzato nei modi previsti dalla legge.

#### **Art. 30 - (Revisione economico - finanziaria)**

- 1) Il revisore dei conti è nominato con le modalità previste dalla vigente normativa e non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e di incompatibilità sopravvenuta.
- 2) Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi competenti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- 3) In caso di decesso, rinuncia o decadenza del revisore dei conti, lo stesso deve essere sostituito entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione. Il nuovo revisore dei conti resta in carica sino alla conclusione del mandato triennale.
- 4) Al revisore è corrisposto un compenso il cui ammontare è stabilito dalla Giunta con apposito atto, nei limiti stabiliti dalle legge.

#### **Art. 31 - (Controllo interno della gestione)**

- 1) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione della risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento , l'Unione istituisce forme di controllo di gestione e i relativi organismi secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento.

### **TITOLO VII NORME FINALI**

#### **Art.32 - (Norme transitorie e finali)**

- 1) Il presente statuto è pubblicato nell'albo pretorio telematico e inviato alla Regione Marche, ai Comuni partecipanti ed al Ministero dell'Interno. Esso si intende automaticamente adeguato, a fronte di norme di legge sopravvenute.
- 2) Fino alla approvazione dei regolamenti dell'Unione, si applicano quelli della Comunità montana di riferimento.

**3) Al fine di allineare la elezione degli organi dell'Unione con il rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali, il primo rinnovo del Presidente e della Giunta avviene in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa ordinaria prevista per la primavera del 2019.**

4) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge regionale e le altre disposizioni previste per le Unioni di Comuni e per i Comuni, in quanto compatibili.

FINE